

(N. 2926)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 1166)

d'iniziativa dei Deputati **MATTEUCCI, COCCIA, BERNARDINETTI,**
POLLASTRINI Elettra, FORA

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 MARZO 1953

Assunzione da parte dello Stato della spesa per la costruzione e l'arredamento
del nuovo Palazzo di giustizia di Rieti

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

La spesa per la costruzione e l'arredamento dei locali ad uso degli uffici giudiziari che hanno sede nel comune di Rieti è assunta dallo Stato, nel limite di lire 150.000.000.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici che è incaricato della esecuzione della presente legge provvederà per gli esercizi finanziari 1953-54

e 1954-55 con i fondi per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario assegnati al Provveditorato alle opere pubbliche di Roma.

Art. 3.

Restano a carico del comune di Rieti tutti gli altri obblighi ed adempimenti ad esso derivanti dall'applicazione delle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.